

STATUTO

Art. 1 E' costituita l'Associazione culturale denominata "Scuola di Meditazione" essa ha sede a Cagliari in Via Ospedale 8. Su richiesta di un significativo numero dei soci o là dove si dimostri necessario, potranno essere istituite altre sedi, succursali e rappresentanze altrove. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 2 L'Associazione è un'istituzione apolitica, **senza finalità di lucro**, che persegue esclusivamente finalità di formazione dell'individuo nei campi psicologici, sociali e spirituali. L'Associazione si propone i seguenti obiettivi: percorsi di crescita umana e spirituale, sviluppare e promuovere le espressioni artistiche e culturali; organizzare eventi, rassegne, seminari, corsi, conferenze od incontri, gestire spazi, iniziative ed eventi, operare attraverso la cultura in ambito sociale, promuovendo attività in città, quartieri, istituzioni quali scuole, carceri, comunità di recupero, centri sociali, produrre e distribuire materiale cartaceo e materiale audio, visivo e audiovisivo per proiezioni in sale cinematografiche, per trasmissioni televisive, radiofoniche e informatiche. Sostenere l'attività di Enti religiosi ed effettuare attività di beneficenza e a tal fine, eventualmente promuovere ed organizzare attività di raccolta fondi.

Art. 3 L'Associazione può essere costituita da persone fisiche e persone giuridiche che, per la loro attività di lavoro o di studio, siano interessate all'attività dell'Associazione stessa e accettino le norme stabilite dal presente Statuto. Gli aderenti prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'organizzazione stessa o dalla legge. L'Associazione può altresì avvalersi di collaborazioni professionali e di persone dipendenti che non siano soci.

Art. 4 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, all'atto dell'accoglimento della domanda e aderendo al presente Statuto, richiedano la tessera sociale, versando anticipatamente la quota associativa.

Art. 5 L'Associazione è costituita dai sottoscrittori dell'atto costitutivo e da coloro che, avendo fatto domanda di ammissione, sono stati accettati. **Gli associati hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione e alle assemblee sociali con piena parità, di essere informati sulle attività e di godere dell'elettorato attivo e passivo. E' vietata la partecipazione temporanea alla vita associativa.** Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio direttivo. **La quota è intransmissibile** fatta eccezione per i trasferimenti per causa di morte. E' **vietata la rivalutazione della quota**. Ogni socio si impegna a contribuire al perseguimento delle finalità indicate all'art.2 e ad attenersi alle norme contenute nel regolamento. Ogni infrazione grave di tali obblighi è motivo di esclusione dall'Associazione. La qualità di socio si perde: per recesso, dalla data in cui il recedente dà comunicazione scritta; per morosità, dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento della quota annuale; per esclusione, deliberata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo; per decesso. Il socio recedente, escluso o moroso non ha alcun diritto sul patrimonio associativo.

Art. 6 Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dai contributi degli aderenti e di privati, da sovvenzioni e contributi dello Stato, delle Collettività pubbliche e degli Istituti pubblici e privati con o senza vincolo di destinazione speciale imposto da sovvenzioni e contributi; da ogni altro tipo di entrata e dai beni mobili ed immobili acquistati anche per effetto di liberalità o lasciti; da ogni altro bene diventato di titolarità dell'associazione; I beni patrimoniali vengono inventariati annualmente. E' assolutamente **vietato**

distribuire utili o avanzi di gestione che devono essere impiegati esclusivamente per le finalità istituzionali.

Art. 7 L'esercizio finanziario inizia il 1 ottobre e si chiude il 30 settembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo ha l'**obbligo di redigere il bilancio consuntivo** dal quale devono risultare analiticamente i beni, i contributi e/o i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate. Il bilancio di ciascun periodo deve essere presentato per l'approvazione entro la fine del quarto mese dell'anno successivo a quello di riferimento e deve essere messo a disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione per un congruo periodo di tempo precedente l'assemblea dei soci che deve approvarlo. Entro la stessa data deve essere approvato anche il bilancio preventivo per l'anno successivo predisposto dal Consiglio Direttivo. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci a maggioranza.

Art. 8 Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea generale degli Associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice Presidente. Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 9 I soci sono convocati in Assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, mediante comunicazione scritta (anche via e-mail), almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la convocazione. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché in Italia. Essa è convocata in via straordinaria per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

Art. 10 Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci (esclusi i minorenni) in regola col pagamento della quota annuale. I soci possono farsi rappresentare mediante delega, salvo che per l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri. Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 11 L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà dei soci e del consenso della maggioranza dei soci presenti o rappresentati. I soci riuniti in assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto, ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione.

Art. 12 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio. In sua mancanza questa potrà essere sostituita dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea. Il Presidente e il Segretario firmano il verbale delle riunioni dell'Assemblea.

Art. 13 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da tre a undici membri, costituito dai soci fondatori e dai membri eletti dall'assemblea dei soci (la cui carica dura tre anni). In caso

di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea. Il Consiglio nomina il Presidente e il Vice Presidente.

Art.14 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Il Consiglio è convocato mediante comunicazione scritta (anche e-mail), da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione o, nei casi d'urgenza, almeno un giorno prima.

Art.15 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Vice Presidente.

Art.16 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza dell'Assemblea. In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive concernenti gli investimenti ed i progetti operativi dell'Associazione;
- b) collabora attivamente alla raccolta dei fondi per conseguire gli obiettivi descritti nell'art.2 e per coprire le spese operative deliberate;
- c) redige i bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'Assemblea dei soci;
- d) compila il regolamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria;
- e) stabilisce l'importo delle quote annue associative
- f) delibera sull'ammissione dei soci
- g) nomina e revoca dirigenti, funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale
- h) conferisce e revoca procure.

Art. 17 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; presiede e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei soci e del Consiglio Direttivo e, nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio .

Art. 18 In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea straordinaria, i beni della stessa, dopo il pagamento degli eventuali debiti, **verranno devoluti ad associazioni che perseguono gli stessi scopi**. A tal fine l'assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 19 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle leggi vigenti in materia.